

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del codice etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, la procedura per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a. la legge 30 dicembre 2010, n. 240 viene denominata “la legge”
 - b. il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca viene denominato “il Ministero”
 - c. il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca viene denominato “il Ministro”.

Art. 2

Richiesta di attivazione della procedura di chiamata

1. Il Dipartimento, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale e in funzione delle esigenze della propria offerta formativa, richiede al Consiglio di Amministrazione l’attivazione delle procedure di chiamata di posti di prima e di seconda fascia.
2. La richiesta è approvata dal Consiglio di Dipartimento nella sua composizione allargata, con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Nella richiesta del Dipartimento deve essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - a) chiamata diretta o per chiara fama, secondo le procedure disciplinate dall’art. 1, commi 9 e 9 bis, della legge n. 230/2005, come modificato dall’art. 29, comma 7, della legge;
 - b) chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge;
 - c) chiamata di professori di ruolo di seconda fascia, mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato in servizio presso l’Ateneo e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge;

d) chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia, mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, e dell'art. 29, comma 8, della legge, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo.

4. La delibera del Dipartimento deve indicare:

a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;

b) il settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;

d) gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura nonché, per le chiamate di cui al comma 3, lett. c), che precede, il possesso in capo ai candidati degli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5, della legge, stabiliti con regolamento di Ateneo, nel rispetto del decreto del ministro;

e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alle procedure di cui al precedente comma 3, lettere b) c) e d) che precede. Il numero delle pubblicazioni da presentare non può essere comunque inferiore a dodici;

f) con riferimento alle procedure di cui al comma 3 lettere b), c) e d) che precede l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera;

g) le modalità di copertura finanziaria del posto di cui si richiede l'assegnazione, se interamente a carico del bilancio universitario o se finanziato da soggetti esterni sulla base di accordi, ai sensi dell'art. 12 che segue.

Art. 3

Delibera del Consiglio di Amministrazione di attivazione della procedura di chiamata

1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della programmazione triennale del personale e verificate la conformità delle richieste di cui al precedente art. 2 con gli obiettivi didattici e di ricerca dell'Ateneo e del Dipartimento nonché la sostenibilità finanziaria secondo le vigenti normative, delibera, a maggioranza assoluta, sulle richieste di attivazione del procedimento di chiamata.

2. Nel caso in cui la richiesta del Dipartimento abbia ad oggetto la chiamata diretta o per chiara fama, alla delibera di accoglimento di cui al comma 1 che precede, segue l'invio della proposta al

ministero, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge.

Titolo I

Chiamata di professori di ruolo di prima e seconda fascia mediante procedura selettiva di cui all'art.18, c. 1 della legge

Art. 4

Bando di selezione

1. In esito alla delibera di cui all'art. 3 che precede, il bando, emanato con decreto rettorale, viene pubblicato sul sito di Ateneo e ne viene dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale nonché sui siti del Ministero e dell'Unione Europea.
2. Il bando contiene l'indicazione dei requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, secondo quanto disposto dal successivo art. 5; del trattamento economico e previdenziale previsto per i professori chiamati; delle modalità di presentazione della domanda; del termine di presentazione della domanda, in misura comunque non inferiore ai quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando, inoltre, riproduce i contenuti della delibera del Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 2, comma 4, che precede.

Art. 5

Requisiti di partecipazione e modalità di presentazione della domanda

1. Alla selezione possono partecipare:
 - a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della procedura selettiva, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) gli studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per la fascia coincidente a quella oggetto di selezione limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 8 della legge, fatta salva l'applicazione dell'art. 29, comma 4, della medesima legge;

- c) i professori in servizio presso altri Atenei nella fascia per la quale viene emanato il bando;
 - d) gli studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quello oggetto del bando, conformemente con le tabelle definite dal Ministero, sentito il CUN, secondo quanto previsto dall'art. 18, c. 1, della legge.
2. Non possono partecipare al procedimento quanti versino nelle situazioni indicate nell'ultimo periodo dell'art. 18, comma 1, lettera b, della legge
3. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione; nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione; il candidato deve presentare per via telematica anche il *curriculum vitae* e l'elenco delle pubblicazioni; nella domanda devono altresì essere indicate le pubblicazioni ritenute più significative, secondo quanto stabilito dal Bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato *pdf*.

Art. 6

Commissione e procedimento di selezione

1. La selezione è effettuata da apposita Commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha promosso l'avvio della procedura. Il decreto di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito di Ateneo.
2. La Commissione è composta da cinque professori di prima fascia. Per le selezioni di professori di seconda fascia, la Commissione è composta da cinque professori di cui due di seconda fascia. I componenti della Commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione. Almeno tre dei componenti, di cui, nel caso di selezioni per docenti di seconda fascia, almeno un professore di seconda fascia, devono essere esterni all'Università della Tuscia di Viterbo e devono essere individuati fra professori di altri Atenei di autorevolezza scientifica nella comunità accademica nazionale e internazionale.
3. Della Commissione non possono fare comunque parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge, nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva. Della Commissione, altresì, non possono far parte i professori che siano

componenti della commissione per l'abilitazione scientifica nazionale per il settore e la fascia alla quale si riferisce la procedura selettiva o che ne abbiano fatto parte nei tre anni precedenti l'attivazione della procedura medesima.

4. Nel corso della prima seduta la Commissione nomina tra i suoi componenti un Presidente e un Segretario verbalizzante.
5. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
7. Sulla base di criteri predeterminati, la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il *curriculum* e l'attività didattica dei candidati. La Commissione con delibera motivata, assunta a maggioranza assoluta, e previa valutazione comparativa dei candidati, indica un numero di candidati doppio rispetto ai posti da coprire, maggiormente qualificati allo svolgimento delle funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la procedura in questione.
8. In relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, la Commissione accerta, ove previsto dal bando, oltre alla qualifica scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie.
9. La Commissione conclude i suoi lavori e invia gli atti al Rettore per la relativa approvazione entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina. L'elenco dei candidati è predisposto in ordine alfabetico.
10. Su proposta motivata del Presidente della Commissione, il Rettore può prorogare per una sola volta, e per un periodo non superiore a due mesi, il termine per la conclusione della procedura.
11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9 o, in caso di concessione della proroga, quello di cui al comma 10, il Rettore dispone lo scioglimento della Commissione e, in esito alla procedura regolata dal presente articolo, ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.
12. Entro i trenta giorni successivi alla loro ricezione, il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura. Nel caso in cui riscontri irregolarità, rinvia con provvedimento motivato gli atti stessi alla Commissione, fissando un termine per l'adeguamento ai rilievi formulati. Gli atti della procedura, una volta approvati, sono pubblicati tempestivamente sul sito dell'Ateneo.

Art. 7

Proposta di chiamata

1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni successivi all'approvazione degli atti da parte del Rettore, il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato, scegliendo tra quelli indicati dalla Commissione ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata. Ai fini della scelta, il Consiglio di Dipartimento può organizzare incontri nel corso dei quali ciascun candidato è invitato ad illustrare le attività di ricerca in corso o a svolgere una lezione.
2. La delibera è assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, se la proposta di chiamata riguarda un professore di prima fascia; a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, se la proposta di chiamata riguarda un professore di seconda fascia.

Art. 8

Delibera di chiamata

1. Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità di cui all'art. 2, c. 1 lett. b) della legge, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata inoltrata dal Dipartimento.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata del Dipartimento a maggioranza assoluta.
3. Con delibera motivata il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata.

Titolo II

Chiamata di professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 5, della legge. Chiamata di professori di ruolo di prima e seconda fascia mediante procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 6, della legge

Art. 9

Procedura valutativa per la chiamata come professore di ruolo di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge

1. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio e della programmazione triennale di cui all'art. 18, comma 2 della legge, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b, della legge, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato e che ne facciano apposita domanda, sono sottoposti, al termine del terzo anno del contratto, a valutazione, secondo le norme del presente articolo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge, la valutazione si svolge in conformità con gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con regolamento di ateneo, secondo i criteri fissati con decreto del ministro.
3. Si applicano nella presente procedura, in quanto compatibili, le norme dei precedenti artt. 6 e 7 con le deroghe disposte nei commi che seguono.
4. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia, almeno uno dei quali esterno all'Università della Tuscia appartenenti al settore concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.
5. In esito alla valutazione compiuta, sulla base di criteri predeterminati, avente ad oggetto le pubblicazioni scientifiche, l'attività di ricerca e l'attività didattica del candidato, la Commissione esprime con delibera motivata, assunta a maggioranza assoluta, il proprio giudizio sul candidato medesimo.
6. I termini previsti dai commi 9 e 10 dell'art. 6 sono ridotti rispettivamente a 45 giorni e a 20 giorni.

7. In esito alla procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia, propone, con delibera assunta a maggioranza assoluta, al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.

Art. 10

Procedura valutativa per la chiamata come professore di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge

1. Per le chiamate nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, il Senato Accademico, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione, e ferme restando, in ogni caso, le disposizioni di legge sulla programmazione del fabbisogno di personale, può decidere, fino al 31 dicembre 2016, di avvalersi delle norme del precedente articolo 9. A tal fine, l'Università può utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo. A decorrere dal 1 gennaio 2017 l'Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui all'art. 24, comma 5, della legge.
2. Nella delibera adottata ai sensi del precedente comma 1, il Senato Accademico definisce i criteri ai quali i dipartimenti devono attenersi nella individuazione dei candidati da sottoporre a valutazione, accordando un particolare rilievo agli esiti della valutazione condotta dall'Ateneo sulla produttività scientifica e l'attività didattica dei candidati medesimi. Sono altresì valutati eventuali qualificati incarichi presenti nel *curriculum* conferiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e/o del Dipartimento.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento per la individuazione dei candidati da sottoporre a valutazione, secondo i criteri di cui al precedente comma 2, viene adottata, a maggioranza assoluta.
4. Per la presente procedura si applicano le disposizioni dei commi da 4 a 6 del precedente art. 9.
5. In esito alla procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la

chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

6. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 11

Premio per i Dipartimenti

In relazione e per le finalità della valutazione delle politiche di reclutamento del personale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il Nucleo di Valutazione, con cadenza annuale, valuta le politiche di reclutamento del personale docente di ciascun dipartimento e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, con apposita relazione. Il Nucleo effettua la valutazione secondo i criteri di cui all'art. 9 del decreto legislativo predetto, per quanto compatibili. Degli esiti di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione tiene conto nella ripartizione delle risorse da assegnare ai dipartimenti, nella misura determinata appositamente dalla programmazione triennale.

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 12

Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia e dall'attribuzione di contratti di cui all'articolo 24 della legge possono essere assicurati da soggetti terzi, sia pubblici sia privati, previa stipulazione di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i professori di ruolo e di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge. L'importo corrispondente al costo di almeno una annualità è corrisposto da tali soggetti in un'unica soluzione garantendo, in ogni caso, la stipula di idonea fideiussione bancaria o assicurativa d'importo corrispondente all'intero finanziamento proposto.
2. Le modalità per il finanziamento esterno di posti di ruolo di prima e di seconda fascia sono disposte con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Disposizioni transitorie

1. Per le procedure di chiamata di professori di ruolo di prima e seconda fascia, disciplinate dal precedente titolo I, avviate entro il 30 giugno 2012, alla valutazione dei candidati, ai fini della successiva proposta di chiamata di cui all'art. 7 che precede, provvede direttamente il Consiglio di Dipartimento. La delibera viene adottata a maggioranza assoluta, nella composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia, se la chiamata riguarda un professore di seconda fascia, e nella composizione limitata ai professori di prima fascia, se la chiamata riguarda un professore di prima fascia.
2. Per le procedure di cui al precedente comma 1, il termine minimo per la presentazione delle domande è dieci giorni.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'albo ufficiale dell'Ateneo.